



AVVISO PUBBLICO

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

PER LA SELEZIONE DI SOGGETTI OSPITANTI DISPONIBILI AD ATTIVARE TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE EROGABILI NELL'AMBITO DEL "PIANO ATTUAZIONE LOCALE (PAL) PER LA PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE DELLA QUOTA SERVIZI DEL FONDO POVERTÀ- ANNUALITÀ 2019".

Con il presente avviso il Comune di Enna, capofila del Distretto Socio-Sanitario D22, indice una manifestazione d'interesse per la selezione dei soggetti interessati ed idonei ad ospitare Tirocini di Inclusione Sociale a favore di beneficiari delle misure di sostegno alla povertà, così come individuati dal "Piano Attuazione Locale (PAL) per la programmazione delle risorse della quota servizi del fondo povertà- annualità 2019".

L'attivazione dei tirocini di inclusione sociale di cui al presente avviso dovrà rispondere ad una logica di integrazione, ottimizzazione e messa a sistema della filiera delle misure di sostegno all'inclusione lavorativa attivabili sul territorio del Distretto Socio-Sanitario D22 e dovrà assicurare la piena coerenza con l'obiettivo generale mirato al rafforzamento delle competenze professionali spendibili sul mercato del lavoro o propedeutiche al conseguimento di un'occupazione lavorativa, da erogarsi dietro corresponsione della misura formativa del tirocinio finalizzata a creare un incontro diretto con il mondo del lavoro, in favore degli utenti in carico ai servizi sociali territoriali in condizione di svantaggio socio-economico inoccupati e/o disoccupati fruitori della misura del "Piano Attuazione Locale (PAL) per la programmazione delle risorse della quota servizi del fondo povertà- annualità 2019".

OGGETTO DELL'AVVISO

Il tirocinio sarà attivato sulla base di un progetto di orientamento e formazione, progetto che dovrà prevedere azioni di promozione e collaborazione con il mondo imprenditoriale, dei servizi e del volontariato e che sarà finalizzato all'incremento del livello di occupabilità ed all'inclusione lavorativa e sociale delle persone beneficiarie delle misure di

contrasto alla povertà.

I tirocini sono disciplinati dalla normativa vigente, in conformità alle linee guida di cui all'accordo Stato-Regioni sancito in data 22/01/2015 "Linee-guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione" e dalle linee guida dei Tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, giusta direttiva della regione Siciliana - Assessorato Regionale della famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro - prot. n. 43633 del 30 Novembre 2018.

Il Servizio Sociale professionale, in collaborazione con il Centro per l'impiego, effettuerà un colloquio individuale per ciascun soggetto incluso nella graduatoria, così come previsto dall'avviso pubblico per i beneficiari dei tirocini di inclusione. Tale colloquio è finalizzato alla valutazione del livello di occupabilità ed alla successiva programmazione ed attuazione del percorso individualizzato.

Il medesimo è utile per la verifica delle opportunità di inserimento più adeguate, in vista del profilo occupazionale stipulato in sede di colloquio, dalle caratteristiche soggettive e dalla disponibilità delle aziende che hanno partecipato all'apposita manifestazione di interesse.

Per l'attivazione viene individuato il Centro per l'Impiego di Enna come Soggetto promotore dei tirocini ed il Comune di Enna, capofila del Distretto Socio Sanitario D22, quale Soggetto erogatore dell'indennità di tirocinio.

OBIETTIVI GENERALI DEL PROGETTO

Sono obiettivi generali e risultati attesi del presente avviso i seguenti:

Obiettivo generale: definizione ed attivazione della misura di politica attiva espressa dal tirocinio di inclusione sociale, mirata al rafforzamento delle competenze professionali spendibili sul mercato del lavoro o propedeutiche al conseguimento di un'occupazione lavorativa da erogarsi dietro corresponsione della misura formativa del tirocinio finalizzata a creare un incontro diretto con il mondo del lavoro, in favore degli utenti in carico ai servizi di assistenza sociale territoriale, in condizione di svantaggio socio-economico, inoccupati e/o disoccupati.

Risultati attesi :

- Di attività (performance);
- Di sistema: diversificazione e potenziamento della tradizionale e consolidata offerta territoriale di servizi e misure di sostegno attivo all'inclusione lavorativa = incremento delle risposte attivabili nell'ambito dei percorsi di sostegno all'inclusione lavorativa e del relativo indice di appropriatezza;
- Di impatto: incremento dell'efficacia dei progetti personalizzati di sostegno all'inclusione lavorativa = incremento delle opportunità occupazionali dei destinatari.

DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione di risorse complessivamente disponibile per l'attivazione dei Tirocini di inclusione sociale è quella prevista dall'approvato progetto da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui al "Piano Attuazione Locale (PAL) per la programmazione delle risorse della quota servizi del fondo povertà- annualità 2019".

Il valore economico unitario della misura di politica attiva del Tirocinio di Inclusione sociale è determinato indicativamente in € 4.200,00 (considerata una indennità mensile di € 700,00 netti per la durata di n. 6 mesi).

Il valore economico del tirocinio di inclusione sociale è destinato a coprire i costi dell'indennità riconosciuta al tirocinante per l'attività formativa presso il soggetto ospitante e verrà corrisposta mensilmente ai tirocinanti, da parte del Comune di Enna, come da avviso pubblico destinato per l'attivazione dei tirocini, a fronte di una partecipazione mensile pari al 70% del monte ore totale previsto dal Progetto Formativo Individuale.

Nel caso di frequenza inferiore, comunque superiore al 50% delle ore previste nel mese, la misura dell'indennità mensile

verrà opportunamente riproporzionata.

Gli eventi interruttivi del tirocinio quali malattia, infortunio e maternità non saranno conteggiati nel computo delle ore mensili di presenza necessaria per l'indennizzo del contributo.

DESTINATARI DEI TIROCINI

I destinatari dell'avviso sono individuati tra i beneficiari dei nuclei familiari del R.D.C e/o presi in carico dai Servizi Sociali territoriali, residenti presso i sei Comuni del Distretto socio-sanitario D22 (Enna, Calascibetta, Catenanuova, Centuripe, Valguarnera e Villarosa), che risultino disoccupati ed inseriti negli elenchi del centro per l'impiego.

I tirocini di inclusione sociale sono destinati ai beneficiari che necessitano di percorsi mirati di sostegno attivo all'inserimento e/o re-inserimento lavorativo, che hanno sottoscritto ed accettato un progetto personalizzato finalizzato al superamento della condizione disagiata di partenza e che hanno sottoscritto il patto di servizio presso i Centri per l'Impiego.

SOGGETTI OSPITANTI

Possono essere soggetti ospitanti qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica di natura privata, inclusi gli Enti non commerciali, le Associazioni *no profit* e gli organismi del Terzo settore. Ai fini della partecipazione al presente avviso per i soggetti ospitanti è richiesta la presenza di una sede operativa ricadente all'interno del territorio dell'ambito territoriale del Distretto D22. In particolare, il presente avviso è rivolto alle imprese operanti ed attive nel sistema produttivo locale.

Per poter ospitare i tirocinanti il soggetto ospitante dovrà possedere i seguenti requisiti e rispettare i seguenti obblighi:

- avere sede operativa in uno dei seguenti Comuni: Enna - Calascibetta - Catenanuova – Centuripe -Valguarnera - Villarosa;
- avere sede operativa nel territorio dei comuni immediatamente limitrofi nel raggio di circa 10/15 Km dai comuni del distretto socio sanitario D22;
- essere titolari di partita IVA;
- essere iscritti alla CCIAA e regolarmente iscritte al Registro Imprese (solo per le aziende);
- essere in regola con la normativa sulla salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro;
- essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) e ss.mm.ii;
- essere in regola con la normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge n. 68/99;
- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali in corso o aperte antecedentemente alla data di presentazione della manifestazione di interesse (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale);
- essere in regola con le norme in materia previdenziale, assistenziale, assicurativa e di contratti collettivi di lavoro;
- essere in regola rispetto agli obblighi di pagamento dei contributi assicurativi-previdenziali (DURC);
- non avere procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle di tirocinio, nella medesima unità operativa, salvo i casi in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità. Il soggetto ospitante che ha in corso contratti di solidarietà di tipo "espansivo" può attivare tirocini;
- non avere beneficiato, nei 180 giorni precedenti l'attivazione del tirocinio, di prestazioni di cui all'art. 54-bis del d.l. n. 50/2017 (convertito con modificazioni dalla l. n. 96 del 21 giugno 2017) rese dal medesimo tirocinante per più di 140 ore;
- rispettare i limiti numerici previsti dalla regolamentazione regionale di riferimento;
- non utilizzare il tirocinante per sostituire personale nei periodi di malattia, maternità o ferie, o personale assunto con

contratto a termine.

- non aver intrattenuto, nei 24 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio, con il destinatario del tirocinio un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico (prestazioni di servizi).

Fatti salvi i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali, non è possibile ospitare tirocinanti se il soggetto ospitante prevede nel PFI attività equivalenti a quelle per cui lo stesso ha effettuato, nella medesima unità operativa e nei 12 mesi precedenti, licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, licenziamenti collettivi, nonché:

- licenziamento per il superamento del periodo di comporta;
- licenziamento per mancato superamento del periodo di prova;
- licenziamento per fine appalto;
- risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo.

Non sono attivabili tirocini in favore di professionisti abilitati o qualificati all'esercizio di professioni regolamentate per attività tipiche ovvero riservate alla professione.

In ogni caso il Soggetto Ospitante dovrà rispettare quanto previsto dalla normativa in materia di tirocini di inclusione sociale.

OBBLIGHI DEI SOGGETTI OSPITANTI

Ai fini del corretto svolgimento delle azioni disciplinate dal presente avviso, sono identificati degli obblighi specifici a cui devono attenersi i soggetti ospitanti.

I soggetti ospitanti, oltre che essere in possesso di tutti i requisiti definiti dal presente Avviso, dovranno rispettare tutti gli obblighi previsti dalla normativa della Regione Sicilia e in particolare dovranno altresì attenersi alle previsioni che identificano quali debbano essere i compiti del soggetto ospitante:

- stipulare la convenzione con il soggetto promotore e con l'ente che ha preso in carico la persona;
- collaborare con il soggetto promotore e con il referente dell'Ente che ha preso in carico la persona alla redazione ed alle eventuali variazioni del progetto di tirocinio;
- designare un tutor con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i propri lavoratori, in possesso di competenze professionali adeguate, coerenti con il progetto e sufficienti a monitorarne le attività;
- effettuare le comunicazioni obbligatorie di cui al D.L. n.150/1996, convertito con modificazioni dalla legge n.608/1996 e ss.mm., dal D.Lgs. n. 150/2015 modificato dalla legge 128/2019, dal decreto ministeriale del 30/10/2007, di competenza del soggetto ospitante;
- salvo diversamente stabilito dalle parti della convenzione, assicurare al tirocinante, nella fase di avvio del tirocinio, adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi degli art. 36 e 37 del D. Lgs 81/08;
- garantire la sorveglianza sanitaria, ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. 81/08 e la fornitura di adeguati dispositivi di protezione individuale e collettiva;
- mettere a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature, strumentazioni, equipaggiamenti, etc, idonei e necessari allo svolgimento delle attività assegnate;
- collaborare con il referente dell'ente che ha in carico il tirocinante e con il soggetto promotore nelle attività di monitoraggio e verifica dell'andamento del tirocinio;
- collaborare alla progressiva redazione della scheda individuale;

- comunicare in forma scritta al soggetto promotore e al referente dell'ente che ha in carico il tirocinante le eventuali necessità di variazione del progetto di tirocinio (es. cambiamento della sede del tirocinio, variazioni di orario, sostituzione del tuto aziendale);
- concordare con il referente che ha incarico il tirocinante e comunicare al soggetto promotore l'eventuale cessazione anticipata del tirocinio;
- valutare, in collaborazione con il referente dell'ente che ha preso in carico il soggetto, l'esperienza svolta dal tirocinante ai fini del rilascio dell'attestazione finale;
- favorire l'integrazione del soggetto nell'ambito dell'attività svolta;
- favorire l'acquisizione di abilità, competenze e strumenti per lo svolgimento adeguato del tirocinio;
- rilevare giornalmente la presenza del tirocinante;
- in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante è tenuto a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi e al soggetto promotore.
- Trasmettere l'avvenuta attestazione rilasciata dal Tutor aziendale, controfirmata dal tirocinante, e i registri di presenza attestanti la quantificazione della prestazione resa con cadenza mensile.

Solo a seguito di verifica della documentazione prodotta, saranno predisposti gli atti amministrativi per la liquidazione dell'indennità.

E' fatto obbligo al soggetto ospitante attivare la copertura assicurativa relativa alla responsabilità civile verso terzi (RCT versoterzi), con i massimali e le indicazioni allegare alla domanda di partecipazione.

Il costo della copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), il corso di informazione, di formazione sulla sicurezza dei posti di lavoro e la visita medica di idoneità alle mansioni svolte, saranno a totale carico del soggetto ospitante e tali costi non potranno essere detratti in nessun caso dal contributo mensile erogato al beneficiario del tirocinio.

Il tirocinio sarà avviato solo ed esclusivamente a seguito di presentazione dei documenti richiesti e delle certificazioni relative agli assolvimenti degli obblighi sopra indicati.

Il soggetto ospitante dovrà mettere a disposizione un referente tutor per favorire l'attuazione ed il monitoraggio del percorso, in raccordo con tutti i soggetti coinvolti.

Il tutor del soggetto promotore accompagnerà il percorso del destinatario durante l'intera durata supportando il soggetto ospitante in ogni fase.

MODALITA' DI ATTUAZIONE

Il tirocinio di inclusione sociale rappresenta una misura formativa di politica attiva finalizzata a creare un contatto diretto con il mondo del lavoro, allo scopo di favorire l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo, in favore degli utenti in carico ai servizi di assistenza sociale territoriale in condizione di svantaggio socio-economico inoccupati e/o disoccupati.

La durata dei progetti dei tirocini di inclusione sociale è di sei mesi.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare la durata dei tirocini di inclusione sociale, dunque anche il beneficio economico ad essi corrisposto, compatibilmente con i tempi di chiusura delle attività del progetto "Piano Attuazione Locale (PAL) per la programmazione delle risorse della Quota servizi del Fondo Povertà- annualità 2019" e comunque previa eventuale disponibilità finanziaria da destinare al progetto in parola.

Il singolo progetto potrà essere prorogato, una sola volta, al massimo per la stessa durata del progetto, ossia per ulteriori sei mesi, per un periodo complessivo non superiore a dodici mesi.

Sulla base di eventuali risorse che dovessero rendersi disponibili e/o a seguito di economie che dovessero realizzarsi per la fuoriuscita dalla platea degli aventi diritto dei soggetti che abbiano nel frattempo trovato un'occupazione o abbiano raggiunto i limiti di età o per altre cause di decadenza dal Progetto di cui al presente Avviso Pubblico, l'Amministrazione potrà disporre, per i tirocinanti già avviati alla misura dei tirocini di inclusione sociale ed assegnatari del contributo economico mensile ad esso associato, un'ulteriore proroga, per la durata massima complessiva di ventiquattro mesi e comunque fino alla concorrenza della disponibilità finanziaria.

In ogni caso, la durata massima della misura *de qua*, sarà subordinata alla data di scadenza prevista dal "Piano Attuazione Locale (PAL) per la programmazione delle risorse della Quota servizi del Fondo Povertà- annualità 2019".

Nell'ipotesi in cui l'istante abbia svolto un progetto di tirocinio di inclusione sociale, potrà, qualora collocato utilmente nella graduatoria, essere avviato per il tempo residuo rispetto alla durata massima di ventiquattro mesi.

L'impegno è di 80 ore mensili suddivise in 20 ore settimanali, per non più di 8 ore giornaliere.

L'indennità di tirocinio sarà corrisposta al tirocinante dopo l'avvenuta attestazione rilasciata dal Tutor aziendale, controfirmata dal tirocinante, e l'esibizione dei registri di presenza attestanti la quantificazione della prestazione resa che dovrà essere prodotta con cadenza mensile. A seguito di verifica della documentazione prodotta, saranno predisposti gli atti amministrativi per la liquidazione dell'indennità.

Possono essere causa di interruzione anticipata del tirocinio:

- la rinuncia espressa e motivata del tirocinante;
- la rinuncia espressa e motivata del soggetto ospitante, a seguito di comportamenti del tirocinante tali da far venir meno le finalità del progetto formativo o lesivi dei diritti o interessi del soggetto ospitante o in conseguenza del mancato rispetto da parte del tirocinante dei regolamenti aziendali o delle norme in materia di sicurezza;
- la perdita da parte del tirocinante dei requisiti del presente avviso pubblico;
- il mancato rispetto da parte del tirocinante o del soggetto ospitante delle disposizioni definite nell'avviso pubblico e delle regole previste dalla normativa regionale sui tirocini.

L'interruzione del tirocinio, per qualunque delle motivazioni sopra esposte, comporterà, in ogni caso, la decadenza dall'erogazione dell'indennità/contributo economico a decorrere dalla data di interruzione.

Il tirocinante ha diritto a una sospensione del tirocinio per maternità o malattia lunga (ovvero malattia che determina una sospensione del tirocinio per una durata superiore ad un terzo della durata complessiva del periodo di tirocinio). Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

Il tirocinio sarà svolto sulla base di apposita convenzione stipulata tra Soggetto Promotore, Soggetto Erogatore e Soggetto Ospitante. Alla convenzione, che può riguardare più tirocini, anche di diverse tipologie, dovrà essere allegato un progetto formativo per ciascun tirocinante.

La **Convenzione** è il documento in cui viene formalizzato il rapporto tra il Soggetto Promotore, Soggetto Erogatore e il Soggetto Ospitante. In essa vengono definiti gli impegni, gli obblighi e le responsabilità delle parti contraenti in relazione ad uno o più tirocini.

Il **Progetto formativo** è il documento nel quale vengono descritti i contenuti e gli obiettivi formativi del tirocinio. Viene elaborato dal Soggetto Ospitante in collaborazione con il Soggetto Promotore e deve essere sottoscritto dalle parti coinvolte: Soggetto Erogatore, Soggetto Promotore, Soggetto Ospitante e Tirocinante. Per la redazione della convenzione e dei progetti formativi dovranno essere utilizzati i modelli in uso alla Regione Siciliana.

PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

La presentazione della manifestazione di interesse dovrà essere effettuata dagli organismi in possesso dei requisiti di partecipazione, utilizzando il modulo allegato alla presente manifestazione di interesse (Dichiarazione di adesione) contenente l'autocertificazione, debitamente compilata, datata e sottoscritta.

La dichiarazione di adesione potrà essere trasmessa a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.enna.it, indicando sulla busta o nell'oggetto della PEC "Manifestazione di interesse Tirocini – "Piano Attuazione Locale (PAL) per la programmazione delle risorse della quota servizi del fondo povertà- annualità 2019" **a partire dal 01.06.2021**. Considerato l'interesse ad ampliare il più possibile il numero dei soggetti ospitanti aderenti, il presente avviso non ha data di scadenza e l'elenco sarà aggiornato periodicamente con ulteriori soggetti ospitanti che ne facciano richiesta.

L'istanza dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante e contenere le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti presenti nel presente bando. All'istanza dovrà essere allegata copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. All'istanza sarà inoltre allegata la "Scheda Fabbisogno" nella quale il soggetto ospitante dovrà esplicitare il fabbisogno in termini di profilo professionale di interesse per favorire un efficace incontro D/O con i destinatari opportunamente profilati dai servizi preposti.

Le istanze saranno valutate entro 30 giorni dalla ricezione, e la convenzione potrà essere stipulata previa valutazione positiva.

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI OSPITANTI

Successivamente alla ricezione delle manifestazioni di interesse ed alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese, integrate ove necessario da ulteriori opportune certificazioni, il Distretto Socio Sanitario D22 procederà all'approvazione del primo elenco degli organismi disponibili ad ospitare tirocini.

MODALITA' INCROCIO D/O DI TIROCINIO

Le attività di promozione del tirocinio sono esercitate dal Centro per l'Impiego di Enna che andrà solamente a formalizzare, il matching tra i soggetti ospitanti ed i percettori RDC individuati per svolgere l'attività di tirocinio formativo, opportunamente selezionati dall'equipe multidisciplinare in Servizio presso il Distretto Socio Sanitario 22, previo colloquio motivazionale e di orientamento e sulla base delle esperienze e conoscenze contenute nella SAP (Scheda anagraficoprofessionale).

La procedura di matching prenderà in considerazione i seguenti parametri:

- la "Scheda Fabbisogno" che ciascun soggetto ospitante allega alla domanda di partecipazione al presente Avviso, in cui sono precisati obiettivi e modalità previsti per lo svolgimento del tirocinio nonché i requisiti preferenziali richiesti ai tirocinanti (titoli di studio, età, ecc.);
- scheda lavoratore dei soggetti beneficiari, risultante dal profiling determinato presso i Centri per l'Impiego nel momento del rilascio della DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità).

A conclusione dell'attività di matching, il Soggetto Promotore trasmetterà a ciascun soggetto ospitante un elenco contenente i nominativi dei soggetti beneficiari individuati.

I soggetti ospitanti effettueranno la selezione definitiva dei partecipanti attraverso l'analisi delle SAP e l'eventuale convocazione dei soggetti preselezionati per un colloquio individuale.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI - INFORMATIVA DI CUI AL D. LGS. N. 196/2003 E SS.MM.II.

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), tutti i dati personali forniti o acquisiti dal Comune di Enna, saranno finalizzati unicamente all'espletamento delle attività relative alla presente manifestazione di interesse, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, nei modi e nei

limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione. Titolare del trattamento dei dati e Responsabile in via generale del trattamento dei dati è il Dr. Lucio Catania, Segretario Generale del Comune di Enna. Ai partecipanti della presente manifestazione d'interesse, è riconosciuto il diritto di accesso ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Servizio Politiche Sociali del Comune di Enna (Via della Resistenza, 1 - 94100 Enna). Con la presentazione della dichiarazione di adesione il partecipante dichiara di aver ricevuto la presente informativa autorizzando nel contempo il Comune di Enna al trattamento dei dati personali.

RINVII

Per tutto quanto non espressamente previsto, trovano applicazione le disposizioni previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, ivi compresa quella citata nei riferimenti programmatici e normativi del presente Avviso.

CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA

L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare, modificare, annullare il presente avviso pubblico, ove se ne ravvedesse la necessità. La presentazione della manifestazione di interesse comporta l'accettazione di quanto previsto nel presente Avviso e nelle norme cui lo stesso fa riferimento.

PUBBLICITA'

Il presente avviso verrà pubblicato sul sito istituzionale dei Comuni dell'Ambito territoriale Distretto Socio-sanitario D22.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento del presente avviso, ai sensi della L.R. 7/2019, è individuato nella persona del Coordinatore del Gruppo Piano Dott.ssa Maria Luisa Navarra.

Il Dirigente dell'Area
f.to Ing. Paolo Puleo